



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione

Sede legale:
via Palladio, 128
fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)

Sede operativa:
Corso Stati Uniti, 14/D
35127 PADOVA

**FIDEIUSSONI A GARANZIA DEL CORRETTO
ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI
DAL DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CRITICITA'
EMERGENTI E PROPOSTE DI ADEGUAMENTO**

**Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg.
del 08 febbraio 2008**

Padova, 08 febbraio 2008

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 1 "Regolazione"
Responsabile del procedimento: dr. Stefano Gambetti
Tel. 049/8947515 – Fax 049/8947555

Sommario

Sommario	3
Indice delle tabelle	3
Indice delle figure.....	4
1. Premesse	5
2. Riferimenti normativi	6
3. Le Convenzioni di gestione per il periodo di salvaguardia	7
4. Gli affidamenti a regime.....	8
5. Analisi delle criticità del metodo vigente.....	12
6. Alcune proposte operative	18

Indice delle tabelle

Tabella 1: Importi garantiti e periodi di copertura delle polizze fidejussoria per il periodo di salvaguardia	7
Tabella 2: Importi delle garanzie fideiussorie per il periodo di affidamento a regime (anno 2006)	11
Tabella 3: Importi delle garanzie fideiussorie per il periodo di affidamento a regime (anno 2007)	11
Tabella 4: Importi garantiti per ciascun gestore (metodo vigente)	22
Tabella 5: Costo di competenza per la garanzia fideiussoria pari allo 0,5% annuo dell'importo garantito (metodo vigente)	23
Tabella 6: Incidenza del costo di competenza per la garanzia fideiussoria sulla tariffa del s.i.i. applicata nell'esercizio (metodo vigente)	24
Tabella 7: Importi garantiti per ciascun gestore (metodo proposto senza premialità)	25
Tabella 8: Costo di competenza per la garanzia fideiussoria pari allo 0,5% annuo dell'importo garantito (metodo proposto senza premialità)	26
Tabella 9: Incidenza del costo di competenza per la garanzia fideiussoria sulla tariffa del s.i.i. applicata nell'esercizio (metodo proposto senza premialità)	27
Tabella 10: Importi garantiti per ciascun gestore (metodo proposto con premialità massima)	28
Tabella 11: Costo di competenza per la garanzia fideiussoria pari allo 0,5% annuo dell'importo garantito (metodo proposto con premialità massima)	29

Tabella 12: Incidenza del costo di competenza per la garanzia fideiussoria sulla tariffa del s.i.i. applicata nell'esercizio (metodo proposto con premialità massima) 30

Indice delle figure

Figura 1: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore AcegasAps SpA	31
Figura 2: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore AcegasAps SpA	32
Figura 3: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore AIM Vicenza Acqua SpA	33
Figura 4: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore AIM Vicenza Acqua SpA	34
Figura 5: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore AVS SpA	35
Figura 6: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore AVS SpA.....	36
Figura 7: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore CVS SpA	37
Figura 8: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore CVS SpA	38

1. Premesse

La normativa nazionale (D.Lgs. 152/06) e quella regionale (L.R. Veneto 5/98) in materia di affidamento del servizio idrico integrato, stabiliscono che il soggetto gestore debba presentare a favore dell'Autorità d'Ambito una idonea garanzia a fronte delle obbligazioni assunte nel contratto di servizio.

L'Autorità d'Ambito Bacchiglione, a partire dal 2003, ha regolamentato la gestione del servizio operata dai gestori pubblici già presenti sul territorio, sottoscrivendo con ciascuno di essi un disciplinare di regolazione. Sia nel periodo transitorio (2003-2006), che in quello di affidamento a regime (dal 2006 in avanti), il contratto di servizio stabilisce che il gestore presenti una garanzia fideiussoria a garanzia del corretto adempimento del servizio idrico integrato.

L'applicazione dell'art. 6 del vigente Disciplinare di regolazione, riguardante appunto le garanzie fideiussorie, ha messo in evidenza alcune criticità applicative, che hanno comportato anche una effettiva difficoltà dei gestori stessi ad individuare sul mercato idonee forme di copertura bancaria o assicurativa.

Una volta completata l'organizzazione del servizio a regime nell'ambito Bacchiglione, si ritiene ora opportuno effettuare una revisione complessiva del sistema delle garanzie obbligatorie, allo scopo di soddisfare i seguenti obiettivi:

1. Limitare l'esposizione del gestore nei confronti dei propri creditori (ivi incluso anche il fideiussore);
2. Limitare l'incidenza sulla tariffa del servizio idrico integrato dei costi di regolazione, ivi incluso quello per la garanzia;
3. Individuare in modo più chiaro l'oggetto della garanzia e le sue modalità applicative.

Il presente documento individua la normativa applicabile, evidenzia le criticità del sistema di garanzie attualmente operante in forza dell'art. 6 del Disciplinare di regolazione e propone alcune linee di azione mirate a soddisfare gli obiettivi sopra richiamati. A conclusione del documento si propone un nuovo testo dell'art. 6 del Disciplinare di regolazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito ed alla successiva stipula con i gestori del servizio idrico integrato.

2. Riferimenti normativi

L'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 stabilisce che *“la Regione adotta una convenzione tipo per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all’art. 9 (costituiti in forma di consorzio o convenzione nell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale ndr.) ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati”*. La Convenzione tipo deve prevedere in particolare (art. 11 co. 2 lett. i.) la **prestazione di idonee garanzie finanziarie e assicurative**.

La Regione del Veneto, con DGRV n. 388 del 17.02.1999 ha approvato la Convenzione tipo finalizzata a regolamentare i rapporti tra Autorità d’Ambito e gestori del servizio idrico integrato, stabilendo, all’art. 5, che *“a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il gestore presenta polizza fideiussoria [...]”*. La DGRV non stabilisce però le caratteristiche di tale garanzia e non disciplina neppure l’importo da garantire, il quale è pertanto discrezionale per ciascuna Autorità d’Ambito.

Il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), noto come Decreto Matteoli, ha abrogato pressoché integralmente la Legge Galli. In materia di regolamentazione dei rapporti tra Autorità d’Ambito e gestore, l’art. 151 stabilisce che il servizio è regolato da Convenzioni predisposte dall’Autorità d’Ambito, sulla base delle Convenzioni tipo adottate dalla Regione.

Riprendendo quanto già stabilito con la Legge Galli, il Testo Unico stabilisce che le Convenzioni tipo debbono prevedere, tra gli altri requisiti, anche l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie ed assicurative. Diversamente dalla Legge Galli e dalla Legge regionale, il successivo comma 5 quantifica la dimensione della garanzia, precisando che *“l’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio”*.

3. Le Convenzioni di gestione per il periodo di salvaguardia

Con deliberazione assembleare n. 13 di reg. del 30.12.2002, l'Autorità d'Ambito ha approvato le bozze di Convenzione da stipulare con ciascun gestore salvaguardato nell'ambito Bacchiglione per la gestione del servizio in regime di salvaguardia. Tali contratti di servizio erano destinati a regolamentare l'erogazione del servizio idrico per un periodo transitorio quadriennale, scadente al 31.12.2006.

L'art. 6 delle Convenzioni di salvaguardia¹ stabilisce che “*a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il gestore presenta polizza fidejussoria a prima richiesta con esclusione del beneficio di preventiva escussione del gestore ed in deroga all'art. 1945 c.c. per **euro 500 mila***”.

La fideiussione è finalizzata a garantire l'Ente d'Ambito contro tutti gli inadempimenti del soggetto gestore alle obbligazioni assunte con la Convenzione. La garanzia pertanto copre, oltre la mancata realizzazione degli investimenti del Piano d'Ambito, anche i rischi derivanti da inadempimenti del gestore circa i livelli di servizio da garantire all'utenza, il rimborso dei mutui dei comuni, e le altre obbligazioni espressamente contemplate nella Convenzione stessa.

L'importo della garanzia richiesta è determinato in misura forfetaria uguale per ciascun gestore salvaguardato.

Le fideiussioni sono state regolarmente presentate da parte di ciascun gestore all'atto della stipula della Convenzione, presso il notaio Giavi di Padova (Tabella 1).

Tabella 1: Importi garantiti e periodi di copertura delle polizze fidejussoria per il periodo di salvaguardia

		IMPORTO GARANTITO	DATA SOTTOSCRIZIONE POLIZZA	INIZIO COPERTURA	DATA SCADENZA COPERTURA
APS SpA	(euro)	500.000	18/07/2003	18/07/2003	28/02/2007
AIM Vicenza SpA	(euro)	500.000	31/01/2003	31/01/2003	31/12/2006
APGA Srl	(euro)	500.000	10/02/2003	10/02/2003	10/02/2007
AVS Srl	(euro)	500.000	07/02/2003	07/02/2003	07/02/2007
A.S.C. CVS	(euro)	500.000	10/02/2003	10/02/2003	10/02/2007

Alla data odierna, le fideiussioni prestate dai gestori non sono state ancora espressamente svincolate, in attesa del termine della procedura di controllo degli

¹ Relativamente alle garanzie fideiussoria, il testo delle Convenzioni di salvaguardia è il medesimo per tutti i gestori

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



investimenti e delle risultanze della gestione riferite all'intero periodo di salvaguardia e della conseguente determinazione assembleare circa il riequilibrio tariffario riferito al medesimo periodo.

Con successiva deliberazione assembleare n. 16 del 28.12.2006, l'Assemblea d'Ambito ha preso atto della proroga della salvaguardia sino al 31.12.2007 a favore dei gestori AIM Vicenza Acqua S.p.A. ed APGA Srl, disposta *ex lege* dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223. Ai fini del proseguimento della gestione in regime di salvaguardia, con le Direttive di coordinamento n. 1 e n. 2 del 09 gennaio 2007, l'Autorità d'Ambito ha stabilito quanto segue:

“Il Gestore dovrà provvedere ad estendere la durata della garanzia fidejussoria già presentata all'Autorità d'Ambito nel corso del 2003. La garanzia dovrà essere estesa sino al 31.12.2007 mantenendo un importo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), riportando espressamente le condizioni di escussione a prima richiesta ed esclusione della preventiva escussione del Gestore”.

L'aggiornamento delle fideiussioni da parte dei due gestori è avvenuto nei tempi e nelle modalità richieste.

Si sottolinea a tal proposito che l'Autorità d'Ambito non ha assunto provvedimenti espressi a liberare le garanzie prestate dai gestori nel periodo transitorio. Tuttavia, fatta eccezione per le garanzie prestate da AIM Vicenza Acqua S.p.A. ed APGA Srl, le fideiussioni si devono intendere scadute, non essendo intervenuta alcuna istanza del beneficiario (l'AATO) contro il debitore (il gestore) entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

4. Gli affidamenti a regime

Con il provvedimento assembleare n. 5 del 21.03.2006 l'Autorità d'Ambito ha deliberato l'affidamento del servizio idrico integrato ai gestori AVS SpA e CVS SpA, secondo la modalità *in-house providing*, per un periodo di 20 anni sino al 31.12.2026. Con successivi provvedimenti assembleari, l'AATO ha approvato il disciplinare di regolazione per la gestione del servizio in concessione da parte di AcegasAps SpA, nei

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



comuni di Abano Terme e Padova (n. 15 di reg. del 28.12.2006) e nei comuni del sub-ambito c.d. Piovese, a seguito della fusione per incorporazione di APGA Srl in AcegasAps SpA (n. 10 del 28.09.2007). Infine, con deliberazione n. 11 di reg. del 28.09.2007 l'Assemblea ha approvato il disciplinare di regolazione, valido sino al 31.12.2026, per la gestione del servizio da parte di AIM Vicenza Acqua SpA nel territorio di 31 comuni vicentini.

Il Disciplinare di regolazione, approvato contestualmente all'affidamento, stabilisce l'obbligo di ciascun gestore di presentare una idonea garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dall'affidamento. L'art. 6 del Disciplinare di regolazione stabilisce infatti che:

- 1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Gestore presenta polizza fidejussoria a prima richiesta con esclusione del beneficio di preventiva escussione del Gestore ed in deroga all'art. 1945 c.c..*
- 2. La garanzia deve coprire un importo pari alla media aritmetica dell'importo degli investimenti previsti nel Piano degli Interventi di cui all'allegato 2 da realizzare nell'anno in corso ed in quello successivo e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo biennio.*
- 3. In relazione all'esercizio 2006, la garanzia dovrà coprire un valore pari alla media aritmetica dell'importo degli investimenti previsti per il corrente anno e per il successivo esercizio 2007.*
- 4. La validità della garanzia fidejussoria potrà essere di durata anche inferiore all'affidamento, ma in ogni caso dovrà prevedere la facoltà di escussione da parte dell'Autorità d'Ambito entro i tre anni successivi all'esercizio cui la garanzia si riferisce.*
- 5. Il Gestore trasmette all'Autorità d'Ambito entro il 31 dicembre di ciascun anno, la fidejussione contenente gli importi garantiti debitamente aggiornati.*

Gli oneri a carico del gestore derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria sono previsti nella tariffa del servizio idrico integrato per ciascun esercizio, a titolo di costi operativi della gestione.

La mancata prestazione della garanzia fidejussoria comporta, ai sensi dell'art. 19 co. 3 del Disciplinare di regolazione, la decadenza e la risoluzione di diritto dell'affidamento.

In data 10 aprile 2006, i gestori AVS SpA e CVS SpA hanno stipulato, innanzi al notaio Giavi di Padova, il Disciplinare di regolazione accettando integralmente le clausole sopra richiamate. In quella sede, propedeuticamente alla stipula, entrambi i gestori hanno presentato all'Autorità d'Ambito le garanzie fideiussorie rispondenti ai requisiti di cui all'art. 6 del Disciplinare.

Le clausole di cui all'art. 6 ed all'art. 19 sono state riprese nella medesima forma in tutti i Disciplinari di regolazione del servizio idrico integrato a regime, successivamente approvati dall'Autorità d'Ambito e stipulati con i gestori. All'atto della stipula innanzi al notaio, ciascun gestore ha presentato una fideiussione rispondente ai requisiti stabiliti nel Disciplinare, opportunamente verificati dagli uffici dell'AATO.

Con riferimento alle modalità di determinazione dell'importo da garantire per mezzo della fideiussione, l'Autorità d'Ambito, interpellata in merito dai gestori, ha in più occasioni chiarito i criteri di calcolo dell'importo da garantire:

- a) L'importo della garanzia deve essere equivalente alla media aritmetica della spesa per investimenti prevista per l'esercizio entrante e quello successivo. L'importo della spesa per investimenti è direttamente desumibile dal Piano d'Ambito;
- b) La spesa per investimenti di ciascun esercizio deve essere valutata a valori nominali, in relazione all'esercizio in cui essa dovrà essere sostenuta. A tale scopo il Piano d'Ambito riporta espressamente il valore della spesa per investimenti prevista per ciascun esercizio, debitamente inflazionata;
- c) La spesa per investimenti di ciascun esercizio deve essere valutata al lordo dei contributi pubblici.
- d) Gli investimenti c.d. comuni (adduttrice strategica) sono esclusi dal computo della spesa per investimenti ai soli fini della determinazione dell'importo garantito.
- e) Nel caso in cui l'avvio della gestione a regime sia avvenuta nel corso dell'anno, l'importo da garantire è ottenuto come media aritmetica tra gli investimenti previsti nell'anno di avvio del servizio, valutati in proporzione

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



d'anno con il criterio del *pro-die*, e gli investimenti previsti per il secondo anno di gestione².

Allo stato attuale le fideiussioni presentate all'Autorità d'Ambito in relazione al periodo di affidamento a regime sono richiamate in Tabella 2 e Tabella 3. Nel corso del 2006 solamente i gestori AVS SpA e CVS SpA hanno presentato la fideiussione ai sensi del Disciplinare di regolazione, avendo avviato il servizio a regime nel corso dell'anno.

Tabella 2: Importi delle garanzie fideiussorie per il periodo di affidamento a regime (anno 2006)

		IMPORTO GARANTITO anno 2006	DATA EMISSIONE	INIZIO COPERTURA	DATA SCADENZA
AVS SpA	(euro)	7.240.500	07/04/2006	07/04/2006	31/12/2009
CVS SpA	(euro)	7.880.500	10/04/2006	10/04/2006	11/04/2010

Per l'anno 2007 i gestori AVS SpA e CVS SpA hanno provveduto a presentare una nuova polizza fideiussoria, a copertura delle obbligazioni dell'esercizio. Diversamente, AIM Vicenza Acqua SpA ha presentato la fideiussione per l'anno 2007 in sede di stipula del Disciplinare di regolazione, avvenuta nel mese di novembre 2007.

Tabella 3: Importi delle garanzie fideiussorie per il periodo di affidamento a regime (anno 2007)

		IMPORTO GARANTITO anno 2007	DATA EMISSIONE	INIZIO COPERTURA	DATA SCADENZA
AVS SpA	(euro)	8.077.500	28/12/2006	01/01/2007	31/12/2010
CVS SpA	(euro)	23.199.214	24/07/2007	01/01/2007	31/12/2010
ACEGAS APS SpA	(euro)	13.587.953	18/05/2007	01/01/2007	31/12/2010
ACEGAS APS SpA³	(euro)	21.800.444	09/10/2007	01/10/2007	31/12/2010
AIM Vicenza Acqua SpA	(euro)	9.246.943	08/11/2007	01/10/2007	31/12/2010

Infine, il gestore AcegasAps, a seguito della deliberazione assembleare n. 15 del 28.12.2006, ha presentato una polizza fideiussoria per l'anno 2007, relativa alle obbligazioni derivanti dall'erogazione nel servizio nei comuni di Abano Terme e

² Non rientrano in tale ultima fattispecie le gestioni a regime avviate nel corso del 2006 (AVS SpA e CVS SpA), in considerazione dell'espressa previsione del comma 3 dell'art. 6 del Disciplinare di regolazione, in base alla quale, per il solo anno 2006, "la garanzia dovrà coprire un valore pari alla media aritmetica dell'importo degli investimenti previsti per il corrente anno e per il successivo esercizio 2007".

³ L'appendice, presentata in sede di stipula del nuovo Disciplinare tra AcegasAps SpA ed AATO Bacchiglione, incrementa la garanzia prestata per l'importo di euro 8.212.492 a far data dal 01.10.2007.

Padova. A seguito della fusione per incorporazione di Apga Srl e della nuova approvazione da parte dell'AATO del Disciplinare di regolazione per la gestione a regime dei comuni di Abano Terme e Padova, nonché dei 10 comuni dell'area Piovese, AcegasAps ha presentato un'appendice alla fideiussione assicurativa prodotta nella primavera del 2007: tale appendice è finalizzata a garantire anche le obbligazioni assunte dal gestore per l'erogazione del s.i.i. nel territorio dei 10 comuni della Saccisica.

5. Analisi delle criticità del metodo vigente

L'impostazione del sistema delle garanzie derivante dal vigente Disciplinare di regolazione comporta che ciascun gestore debba presentare, in ogni esercizio, una nuova fideiussione, con importo garantito pari alla media di due anni di investimenti, e durata quadriennale. Tale durata deriva dal disposto del comma 4 dell'art. 6, in base al quale l'Autorità d'Ambito deve poter escutere la fideiussione per un periodo di tre anni successivi all'esercizio oggetto della garanzia.

La formulazione del testo dell'art. 6 del Disciplinare circoscrive l'obbligazione principale, cui la garanzia si riferisce, ad un solo anno di esercizio, prevedendo la possibilità di escussione nei tre anni successivi. In tale modo, il rischio derivante dall'inadempimento è limitato esclusivamente ad un esercizio, mentre l'ampliamento del periodo di escutibilità (portato a tre anni successivi al termine dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1957 c.c.⁴) è finalizzato solamente a garantire un congruo periodo per la verifica del corretto adempimento da parte del soggetto obbligato, una volta che sia decorso il termine dell'obbligazione principale. In tal modo, la formulazione del Disciplinare dovrebbe garantire che non si sormontino le obbligazioni principali oggetto della garanzia fideiussoria, in quanto una volta che sia scaduto il termine dell'obbligazione principale - e fino alla scadenza del periodo di escussione - viene meno l'*azzardo morale* del gestore.

⁴ L'art. 1957 c.c. stabilisce che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".

Diversamente da queste premesse, alcune delle fideiussioni presentate dai gestori non delimitano espressamente il periodo cui si riferisce l'obbligazione principale (1 anno di gestione), ma definiscono come oggetto dell'obbligazione principale il rispetto del Disciplinare per tutto l'arco temporale di durata della garanzia (quattro anni). Tale **indeterminatezza dell'obbligazione principale costituisce la prima causa di criticità delle fideiussioni in essere**, in quanto la portata dell'obbligazione assunta dal fideiussore (garanzia delle obbligazioni derivanti dal Disciplinare per un periodo di quattro anni) risulta eccessiva rispetto a quanto richiesto dall'Autorità d'Ambito stessa. Tale formulazione comporta pertanto una sovrapposizione dell'oggetto di diverse fideiussioni presentate in anni contigui, con un duplice effetto:

- Esposizione finanziaria del gestore superiore rispetto a quanto richiesto dall'Autorità d'Ambito;
- Difficoltà in fase di escussione della garanzia, in ragione del fatto che esistono più fideiussioni a garanzia delle obbligazioni del medesimo esercizio;
- Nell'ipotesi in cui l'Autorità d'Ambito proceda allo svincolo della fideiussione solamente al termine del quarto anno, vengono potenzialmente a coesistere a regime fino a quattro diverse fideiussioni a carico di ciascun gestore (dove ciascuna garantisce un importo pari alla media di due anni di investimenti).

Un secondo profilo di criticità è relativo all'oggetto della garanzia. I vigenti contratti di fideiussione presentati dai gestori ai sensi del Disciplinare prevedono in più casi una delimitazione del rischio ai soli danni diretti contro il beneficiario della garanzia (l'Autorità d'Ambito). Risultano pertanto potenzialmente esclusi dalla garanzia i danni indiretti, ovvero quelli riguardanti i clienti del s.i.i., nonché le penalità e gli interessi moratori.

Tale indeterminatezza dell'oggetto della garanzia ne limita effettivamente la portata, nella misura in cui l'inadempimento del gestore non comporta di norma un danno diretto al soggetto regolatore, ma piuttosto si sostanzia nella mancata esecuzione di prestazioni a favore dei clienti o degli enti locali soci appartenenti all'ambito territoriale. Inoltre, poiché l'inadempimento contrattuale può essere sanzionato dall'Autorità d'Ambito anche attraverso la comminazione di sanzioni a

carico del gestore (che si traducono nell'obbligo di realizzare investimenti senza la relativa copertura tariffaria oppure nella riduzione delle tariffe del servizio idrico integrato), risulta allora opportuno **estendere l'oggetto della garanzia, andando a comprendervi anche i danni indiretti, ovvero quelli subiti dai clienti e dagli enti locali soci dell'Autorità d'Ambito, nonché le penali e gli eventuali interessi moratori.**

Il terzo profilo di criticità è relativo alla definizione dell'importo garantito attraverso la fideiussione e conseguentemente al suo criterio di determinazione. Come sopra richiamato, il D.Lgs. 152/06 stabilisce che l'ammontare della garanzia sia correlato al volume di investimenti che il gestore deve realizzare nell'arco del successivo quinquennio (art. 151 co. 5). Tale obbligo appare esteso a tutte le tipologie di affidamento, sia la concessione a terzi che l'affidamento diretto secondo il modello *in-house providing*.

Tale scelta del legislatore appare coordinata con la previsione che l'Autorità d'Ambito detenga un potere di sostituirsi al gestore, in alcune limitate fattispecie e comunque in caso di perdurare dell'inadempimento, facendo eseguire a terzi gli investimenti non realizzati dal gestore (art. 152 co. 2).

Il Disciplinare approvato dall'Autorità d'Ambito per gli affidamenti del servizio idrico integrato a regime nell'ambito Bacchiglione, mantiene la correlazione tra importo garantito ed investimenti, pur prevedendo una riduzione della garanzia ad un anno di investimenti (la media aritmetica degli interventi dei due anni successivi), in luogo dei cinque previsti dal testo Unico Ambientale. Tuttavia, pur a fronte di una riduzione degli importo oggetto della garanzia rispetto alla previsione normativa, la formulazione dell'art. 6 del Disciplinare (in particolare l'estensione del periodo di escussione della garanzia ai tre anni successivi all'esercizio garantito) comporta la coesistenza, a regime, di quattro distinte fideiussioni a carico del gestore. **Sotto un profilo sostanziale, le garanzie prestate dal gestore nel medesimo esercizio, possono dunque dirsi del tutto analoghe a quelle previste dalla Legge.**

Ciò premesso, si deve tuttavia rilevare come la mancata realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito non esaurisca le fattispecie di inadempimento contrattuale del gestore. L'inadempimento si configura infatti anche in tutti i casi in cui il gestore non garantisca una corretta gestione degli impianti e delle reti, non

garantisca il servizio continuativo all'utenza sulla base degli standard di servizio previsti, oppure non ottemperi alle direttive dell'Ente d'Ambito, non trasferisca ai comuni la quota di tariffa destinata a rimborsare gli oneri di ammortamento delle passività pregresse o la quota di funzionamento dell'Autorità d'Ambito o ancora non trasferisca a favore dell'utenza le somme a debito derivanti dal riequilibrio tariffario.

E' pertanto evidente come il danno derivante dall'inadempimento del gestore nella maggior parte delle fattispecie sopra richiamate sia correlato alla destinazione dei proventi tariffari da quest'ultimo conseguiti piuttosto che al volume di investimenti realizzato. A maggior ragione, anche nel caso in cui l'inadempimento contrattuale sia dovuto alla mancata realizzazione degli investimenti pianificati, il Disciplinare di regolazione vigente stabilisce che al gestore siano ripetute le quote di tariffa corrispondenti al mancato investimento: si tratta in questo caso solamente delle quote tariffarie di ammortamento e remunerazione del capitale investito riconosciute preventivamente al gestore in relazione a specifici interventi che non hanno trovato realizzazione nel corso del periodo di regolazione. In sintesi dunque **si ritiene più corretto che l'importo garantito da ciascun gestore sia positivamente correlato all'ammontare dei ricavi tariffari che l'Autorità d'Ambito può eventualmente ripetere a quest'ultimo.**

Tale approccio non risulterebbe peraltro in contraddizione con l'obbligo dell'AATO di sostituirsi al gestore nella realizzazione degli investimenti da quest'ultimo non realizzati. E' infatti realistico ritenere che la mancata realizzazione degli investimenti costituisca motivo di grave inadempimento e conseguente revoca del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito: in tale ultimo caso l'obbligo di garantire il servizio e di realizzare gli interventi non realizzati dal gestore "uscente" verrebbe trasferito, con effetto immediato dalla revoca, in capo al nuovo soggetto gestore (i comuni stessi o, in alternativa, il gestore individuato al termine di una nuova procedura di affidamento).

In subordine, una volta ridefinita la variabile cui correlare l'ammontare delle garanzie, è opportuno **valutare l'adeguatezza delle garanzie che ciascun gestore dovrà prestare, tenuto conto del rapporto tra benefici derivanti dall'esistenza della garanzia e costi da sostenere.** In particolare, sotto il profilo dei costi, è necessario

valutare sia il costo di competenza da sostenere per l'ottenimento della garanzia fideiussoria, che il costo legato alla maggiore esposizione finanziaria del gestore.

In altre parole, se sotto il profilo dei costi di competenza che il gestore deve sostenere annualmente per l'ottenimento della garanzia, è facile dimostrare come l'incidenza del fee assicurativo o bancario risulti alquanto contenuta in rapporto ai costi complessivi di gestione complessivi del servizio idrico integrato⁵ (Tabella 5, Tabella 8 e Tabella 11), dall'altro la dimensione della garanzia incide sulla rischiosità del gestore ed è conseguentemente in grado di influenzare in misura significativa la possibilità di accesso al credito bancario ed il costo di tale credito.

Prendendo a riferimento, l'attuale formulazione dell'art. 6 del Disciplinare di regolazione, si evidenzia infatti come ciascun gestore, nell'arco temporale dell'affidamento del servizio, deve presentare in ciascun esercizio garanzie fideiussorie comprese tra un minimo di 50 milioni di euro ed un massimo di 200 milioni di euro (Tabella 4). Seppure all'interno del bilancio di esercizio tali importi non figurino come debiti, ma siano rappresentati come conti d'ordine, tuttavia gli importi garantiti debbono essere considerati come un debito "potenziale" del gestore, che si somma all'esposizione finanziaria già rappresentata nel bilancio stesso. In altre parole, poiché in caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte del beneficiario, il fideiussore ha regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.) ed è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.), l'importo garantito deve essere opportunamente sommato alla posizione finanziaria del gestore.

E' dunque evidente che il mantenimento di garanzie di importo rilevante, comporta un duplice effetto:

- Limita la capacità di indebitamento del gestore, in quanto l'ammontare delle linee di credito concesse dalle banche tengono conto del rischio totale del gestore, comprensivo del debito potenziale derivante dalle garanzie in essere;
- Incrementa la rischiosità intrinseca del gestore, in ragione del fatto che l'esposizione finanziaria del gestore, sommata all'indebitamento potenziale

⁵ Il costo annuale per l'ottenimento della garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, è un costo eligibile ai fini della formulazione della tariffa del servizio idrico integrato. Tale onere, considerato come costo endogeno del gestore (il cui ammontare nel tempo dipende anche dalle caratteristiche qualitative del gestore nonché dalle autonome scelte organizzative e gestionali di quest'ultimo), viene pertanto trasferito sulla tariffa corrisposta dagli utenti del servizio idrico integrato.

associato alle garanzie fideiussorie, comporta un incremento del rischio di insolvenza ed un conseguente incremento del costo del denaro.

E' chiaro pertanto che **un incremento degli importi richiesti a garanzia, seppure finalizzato a proteggere l'Ente d'ambito contro il rischio di inadempimento del gestore, implica di per se stesso un incremento del rischio di inadempimento del gestore stesso**, in ragione del maggiore costo del denaro nonché della maggior difficoltà di accesso ai finanziamenti necessari alla realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di servizio.

Sotto un diverso profilo, si deve infine osservare che, seppure gli oneri di competenza annuale derivanti dal pagamento del fee per la fideiussione siano eligibili ai fini tariffari, l'onere complessivo che si viene a determinare può incidere sino al 3% dei ricavi tariffari previsti nell'esercizio (Tabella 6). Tale onere costituisce pertanto un costo aggiuntivo di regolazione, pagato dai clienti del servizio idrico integrato a garanzia del corretto adempimento da parte del gestore delle medesime obbligazioni soggette al controllo dell'Autorità d'Ambito. Nel valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate si dovrà dunque tenere opportunamente conto che il costo dell'attività di regolazione sopportato complessivamente dai clienti è corrispondente alla sommatoria dei costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito e della garanzia fideiussoria. Sotto questa prospettiva, **il mantenimento di garanzie molto elevate, ancorché rispondenti ai termini di legge, si pone in logica alternativa con la scelta di mantenere o rafforzare l'attività di controllo dell'Autorità d'Ambito anche attraverso un potenziamento della sua struttura organizzativa, i cui costi di funzionamento, allo stato attuale, risultano notevolmente inferiori al costo annuale sostenuto per le garanzie fideiussorie⁶.**

⁶ Si ricorda che lo statuto dell'AATO Bacchiglione (art. 5 co. 1) stabilisce che il costo di funzionamento della struttura operativa non superi, in ciascun esercizio, l'1% dei ricavi tariffari dell'anno.

6. Alcune proposte operative

Una volta evidenziate le criticità relative al vigente sistema delle garanzie, si possono sommariamente individuare alcune linee guida per la revisione del sistema delle fideiussioni:

- E' necessario **delimitare in maniera precisa la durata dell'obbligazione principale**, individuando puntualmente gli esercizi e le obbligazioni per i quali la fideiussione costituisce una garanzia a fronte dell'inadempimento del gestore;
- E' opportuno **individuare un congruo periodo, successivo al termine dell'obbligazione principale, per il controllo da parte dell'Autorità d'Ambito** del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Disciplinare di regolazione;
- E' necessario **estendere l'oggetto della garanzia, oltre che ai danni diretti nei confronti del beneficiario, anche ai danni indiretti che derivassero all'Autorità d'Ambito, ovvero ai clienti del servizio idrico integrato nonché agli Enti locali soci dell'Autorità d'Ambito**, a seguito del mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Gestore con il Disciplinare, **nonché delle penalità e degli interessi moratori**;
- E' opportuno **correlare l'importo della garanzia ai ricavi tariffari previsti** in luogo che agli investimenti da realizzare;
- E' auspicabile **introdurre meccanismi di premialità** che consentano di abbassare l'importo delle garanzie prestate nei casi in cui il gestore dimostri il corretto adempimento alle obbligazioni assunte con il Disciplinare con riferimento agli esercizi passati. In tal modo, il meccanismo di premialità consente di introdurre, seppure ancora *in fieri*, un sistema di **rating** del gestore, correlando l'importo delle garanzie richieste alla rischiosità tipica di ciascun gestore;

Alla luce dei principi sopra enucleati, l'art. 6 del Disciplinare di regolazione può essere così riformulato:

ART. 6 – GARANZIE

Comma 1

A far data dal 01.01.2008, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Disciplinare per un periodo di tre anni, il gestore presenta fideiussione, bancaria od assicurativa. In deroga all'art. 1957 c.c., la fideiussione deve prevedere espressamente che il fideiussore rimanga obbligato per un periodo massimo di 18 mesi a far data dalla scadenza del triennio oggetto della garanzia. La garanzia potrà essere escussa pure in tale ultimo periodo, anche nel caso in cui l'Autorità d'Ambito non abbia fatto istanza contro il debitore entro la scadenza del triennio oggetto dell'obbligazione.

Comma 2

Entro il termine di ciascun triennio, il gestore dovrà presentare una nuova fideiussione avente le caratteristiche di cui al comma 1. Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito escuta, integralmente o parzialmente, la fideiussione di cui al comma 1, il gestore si impegna ad integrare tempestivamente l'importo garantito sino a concorrenza del valore inizialmente stabilito.

Comma 3

La fideiussione dovrà garantire il risarcimento dei danni che derivassero all'Autorità d'Ambito, ovvero ai clienti del servizio idrico integrato nonché agli Enti locali soci dell'Autorità d'Ambito, a seguito del mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Gestore con il Disciplinare, nonché delle penalità e degli interessi moratori.

Comma 4

La fideiussione dovrà prevedere i seguenti requisiti:

- *In deroga all'art. 1944 c.c., escussione del fideiussore a prima richiesta dell'Autorità d'Ambito, effettuata mediante raccomandata A/R,;*
- *Pagamento della somma richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del beneficiario, senza bisogno di preventivo consenso del gestore ;*

- *previsione, in deroga all'art. 1945 c.c., che il fideiussore non possa opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.*

Comma 5

Ciascuna garanzia deve coprire un importo pari al 30% (trenta per cento) della media aritmetica dei ricavi tariffari del servizio idrico integrato previsti per il triennio oggetto della garanzia stessa. I ricavi tariffari saranno desunti dal Piano d'Ambito all'epoca vigente. In caso di aggiornamento di quest'ultimo, il Gestore provvederà ad integrare la garanzia o a ridurre l'importo garantito, con efficacia dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito stesso.

Comma 6

Fermo restando quanto disposto nel presente articolo, l'Autorità d'Ambito può introdurre meccanismi di premialità, in base ai quali l'importo garantito viene ridotto sino al 20% (venti per cento) della media aritmetica dei ricavi tariffari del servizio idrico integrato previsti per il triennio oggetto della garanzia stessa. La premialità deve essere determinata in funzione di indicatori oggettivi, attraverso i quali vengano misurate le prestazioni del gestore e conseguentemente valutata la capacità di quest'ultimo di adempiere in modo puntuale a tutte le obbligazioni derivanti dal presente Disciplinare. La riduzione dell'importo garantito dalla fideiussione per effetto della premialità potrà essere applicata o revocata anche a valere sulla garanzia all'epoca vigente.

Comma 7

Le fideiussioni prestate dal gestore per la gestione del servizio in regime di salvaguardia vengono liberate contestualmente alla presentazione della garanzia per il triennio 2008-2010.

Comma 8

Le fideiussioni prestate dal gestore negli anni 2006 e 2007 a fronte delle obbligazioni derivanti dall'affidamento a regime, vengono sostituite con una

fideiussione unica, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Disciplinare per l'anno 2007, di importo forfetario pari ad euro 8/00 milioni (euro 8.000.000,00). Tale fideiussione, oltre a dover possedere le medesime caratteristiche di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, deve inoltre prevedere espressamente che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza del periodo oggetto della garanzia stessa e sino al 31 dicembre 2010.

Per quanto riguarda l'introduzione del sistema di premialità è necessario prevedere un opportuno approfondimento, finalizzato ad individuare un set di indicatori sintetici finalizzati a valutare:

- La capacità di realizzare in modo puntuale il piano degli investimenti programmati;
- La qualità e l'efficacia del servizio erogato;
- La qualità del servizio percepita dall'utente;
- Il rispetto degli impegni assunti verso il regolatore e delle direttive di coordinamento emanate dall'Ente d'Ambito;
- Rischiosità intrinseca del gestore, correlata ad indici di solidità patrimoniale, di economicità della gestione nonché di liquidità.

A tal proposito **si ritiene opportuno rinviare la definizione dettagliata di tali indicatori ad un successivo provvedimento**, tenuto conto che è attualmente in corso di definizione, da parte del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, un documento tecnico da utilizzare per la definizione di un set di indicatori prestazionali da adottare su base nazionale.

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento

**Tabella 4:** Importi garantiti per ciascun gestore (metodo vigente)

Importi garantiti										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(euro)	25.975.774	47.100.081	66.759.673	88.658.461	85.949.027	88.905.632	94.961.142	99.722.089	101.931.230
AIM Vicenza SpA	(euro)	15.910.192	32.275.649	48.859.923	64.948.996	65.505.294	66.026.510	65.880.704	65.883.776	64.993.216
AVS s.r.l.	(euro)	11.090.091	22.678.096	34.925.272	47.271.480	48.001.687	46.345.370	43.451.615	41.095.152	38.662.927
CVS S.p.A.	(euro)	18.064.612	32.582.634	46.805.085	62.575.646	62.003.211	64.033.325	64.395.801	62.548.868	59.745.154
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(euro)	106.780.753	112.115.434	114.026.256	116.983.191	116.725.378	115.084.948	117.022.582	119.536.730	121.674.266
AIM Vicenza SpA	(euro)	61.432.481	57.010.031	53.868.096	51.751.737	52.073.484	53.953.238	55.207.704	55.497.881	54.140.526
AVS s.r.l.	(euro)	38.128.743	37.209.570	34.620.783	32.896.794	31.095.885	30.294.078	30.736.630	31.199.692	31.469.005
CVS S.p.A.	(euro)	58.643.548	59.209.772	60.237.073	60.641.954	59.943.014	59.402.578	58.984.961	58.020.506	57.279.210
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(euro)	123.584.590	123.779.537	121.123.621	117.245.203	113.057.751				
AIM Vicenza SpA	(euro)	45.857.355	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(euro)	27.525.437	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(euro)	49.706.949	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 5: Costo di competenza per la garanzia fideiussoria, stimato in misura pari allo 0,5% annuo dell'importo garantito (**metodo vigente**)

Costo della garanzia fideiussoria (0,5% annuo dell'importo garantito)										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(euro)	129.879	235.500	333.798	443.292	429.745	444.528	474.806	498.610	509.656
AIM Vicenza SpA	(euro)	79.551	161.378	244.300	324.745	327.526	330.133	329.404	329.419	324.966
AVS s.r.l.	(euro)	55.450	113.390	174.626	236.357	240.008	231.727	217.258	205.476	193.315
CVS S.p.A.	(euro)	90.323	162.913	234.025	312.878	310.016	320.167	321.979	312.744	298.726
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(euro)	533.904	560.577	570.131	584.916	583.627	575.425	585.113	597.684	608.371
AIM Vicenza SpA	(euro)	307.162	285.050	269.340	258.759	260.367	269.766	276.039	277.489	270.703
AVS s.r.l.	(euro)	190.644	186.048	173.104	164.484	155.479	151.470	153.683	155.998	157.345
CVS S.p.A.	(euro)	293.218	296.049	301.185	303.210	299.715	297.013	294.925	290.103	286.396
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(euro)	617.923	618.898	605.618	586.226	565.289				
AIM Vicenza SpA	(euro)	229.287	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(euro)	137.627	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(euro)	248.535	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 6: Incidenza del costo di competenza per la garanzia fideiussoria sulla tariffa del s.i.i. applicata nell'esercizio (**metodo vigente**)

Costo della garanzia fideiussoria (0,5% annuo dell'importo garantito)										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(%)	0,38%	0,65%	0,86%	1,07%	0,97%	0,94%	0,95%	0,94%	0,95%
AIM Vicenza SpA	(%)	0,30%	0,57%	0,81%	1,02%	0,97%	0,93%	0,90%	0,87%	0,84%
AVS s.r.l.	(%)	0,25%	0,48%	0,70%	0,90%	0,88%	0,82%	0,75%	0,69%	0,67%
CVS S.p.A.	(%)	0,29%	0,49%	0,67%	0,85%	0,81%	0,80%	0,77%	0,72%	0,69%
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(%)	0,95%	0,95%	0,92%	0,91%	0,88%	0,85%	0,84%	0,84%	0,83%
AIM Vicenza SpA	(%)	0,76%	0,69%	0,64%	0,61%	0,60%	0,61%	0,61%	0,60%	0,58%
AVS s.r.l.	(%)	0,65%	0,62%	0,57%	0,53%	0,50%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
CVS S.p.A.	(%)	0,66%	0,64%	0,64%	0,62%	0,64%	0,62%	0,60%	0,58%	0,56%
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(%)	0,81%	0,79%	0,76%	0,72%	0,69%				
AIM Vicenza SpA	(%)	0,48%	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(%)	0,42%	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(%)	0,48%	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento

**Tabella 7: Importi garantiti per ciascun gestore (metodo proposto senza premialità)**

Importi garantiti										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(euro)	10.926.675	10.926.675	10.926.675	13.285.672	13.285.672	13.285.672	15.654.496	15.654.496	15.654.496
AIM Vicenza SpA	(euro)	8.444.795	8.444.795	8.444.795	10.098.221	10.098.221	10.098.221	11.255.816	11.255.816	11.255.816
AVS s.r.l.	(euro)	7.150.406	7.150.406	7.150.406	8.190.918	8.190.918	8.190.918	8.750.010	8.750.010	8.750.010
CVS S.p.A.	(euro)	9.907.690	9.907.690	9.907.690	11.537.663	11.537.663	11.537.663	12.903.508	12.903.508	12.903.508
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(euro)	17.673.399	17.673.399	17.673.399	19.822.063	19.822.063	19.822.063	21.456.492	21.456.492	21.456.492
AIM Vicenza SpA	(euro)	12.331.468	12.331.468	12.331.468	13.042.548	13.042.548	13.042.548	13.809.783	13.809.783	13.809.783
AVS s.r.l.	(euro)	9.008.756	9.008.756	9.008.756	9.393.588	9.393.588	9.393.588	9.701.679	9.701.679	9.701.679
CVS S.p.A.	(euro)	13.803.176	13.803.176	13.803.176	14.371.414	14.371.414	14.371.414	15.104.432	15.104.432	15.104.432
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(euro)	23.388.500	23.388.500	23.388.500	24.406.622	24.406.622				
AIM Vicenza SpA	(euro)	14.247.687	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(euro)	9.814.208	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(euro)	15.509.886	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 8: Costo di competenza per la garanzia fideiussoria, stimato in misura pari allo 0,5% annuo dell'importo garantito (**metodo proposto senza premialità**)

Costo della garanzia fideiussoria (0,5% annuo dell'importo garantito)										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(euro)	54.633	54.633	54.633	66.428	66.428	66.428	78.272	78.272	78.272
AIM Vicenza SpA	(euro)	42.224	42.224	42.224	50.491	50.491	50.491	56.279	56.279	56.279
AVS s.r.l.	(euro)	35.752	35.752	35.752	40.955	40.955	40.955	43.750	43.750	43.750
CVS S.p.A.	(euro)	49.538	49.538	49.538	57.688	57.688	57.688	64.518	64.518	64.518
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(euro)	88.367	88.367	88.367	99.110	99.110	99.110	107.282	107.282	107.282
AIM Vicenza SpA	(euro)	61.657	61.657	61.657	65.213	65.213	65.213	69.049	69.049	69.049
AVS s.r.l.	(euro)	45.044	45.044	45.044	46.968	46.968	46.968	48.508	48.508	48.508
CVS S.p.A.	(euro)	69.016	69.016	69.016	71.857	71.857	71.857	75.522	75.522	75.522
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(euro)	116.942	116.942	116.942	122.033	122.033				
AIM Vicenza SpA	(euro)	71.238	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(euro)	49.071	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(euro)	77.549	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 9: Incidenza del costo di competenza per la garanzia fideiussoria sulla tariffa del s.i.i. applicata nell'esercizio (metodo proposto senza premialità)

Costo della garanzia fideiussoria (0,5% annuo dell'importo garantito)										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(%)	0,16%	0,15%	0,14%	0,16%	0,15%	0,14%	0,16%	0,15%	0,15%
AIM Vicenza SpA	(%)	0,16%	0,15%	0,14%	0,16%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%
AVS s.r.l.	(%)	0,16%	0,15%	0,14%	0,16%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%
CVS S.p.A.	(%)	0,16%	0,15%	0,14%	0,16%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(%)	0,16%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
AIM Vicenza SpA	(%)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
AVS s.r.l.	(%)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
CVS S.p.A.	(%)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(%)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%				
AIM Vicenza SpA	(%)	0,15%	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(%)	0,15%	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(%)	0,15%	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 10: Importi garantiti per ciascun gestore (metodo proposto con premialità massima)

Importi garantiti										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(euro)	7.284.450	7.284.450	7.284.450	8.857.114	8.857.114	8.857.114	10.436.331	10.436.331	10.436.331
AIM Vicenza SpA	(euro)	5.629.863	5.629.863	5.629.863	6.732.147	6.732.147	6.732.147	7.503.877	7.503.877	7.503.877
AVS s.r.l.	(euro)	4.766.938	4.766.938	4.766.938	5.460.612	5.460.612	5.460.612	5.833.340	5.833.340	5.833.340
CVS S.p.A.	(euro)	6.605.126	6.605.126	6.605.126	7.691.776	7.691.776	7.691.776	8.602.338	8.602.338	8.602.338
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(euro)	11.782.266	11.782.266	11.782.266	13.214.709	13.214.709	13.214.709	14.304.328	14.304.328	14.304.328
AIM Vicenza SpA	(euro)	8.220.978	8.220.978	8.220.978	8.695.032	8.695.032	8.695.032	9.206.522	9.206.522	9.206.522
AVS s.r.l.	(euro)	6.005.837	6.005.837	6.005.837	6.262.392	6.262.392	6.262.392	6.467.786	6.467.786	6.467.786
CVS S.p.A.	(euro)	9.202.117	9.202.117	9.202.117	9.580.943	9.580.943	9.580.943	10.069.621	10.069.621	10.069.621
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(euro)	15.592.333	15.592.333	15.592.333	16.271.081	16.271.081				
AIM Vicenza SpA	(euro)	9.498.458	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(euro)	6.542.806	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(euro)	10.339.924	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 11: Costo di competenza per la garanzia fideiussoria, stimato in misura pari allo 0,5% annuo dell'importo garantito (**metodo proposto con premialità massima**)

Costo della garanzia fideiussoria (0,5% annuo dell'importo garantito)										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(euro)	36.422	36.422	36.422	44.286	44.286	44.286	52.182	52.182	52.182
AIM Vicenza SpA	(euro)	28.149	28.149	28.149	33.661	33.661	33.661	37.519	37.519	37.519
AVS s.r.l.	(euro)	23.835	23.835	23.835	27.303	27.303	27.303	29.167	29.167	29.167
CVS S.p.A.	(euro)	33.026	33.026	33.026	38.459	38.459	38.459	43.012	43.012	43.012
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(euro)	58.911	58.911	58.911	66.074	66.074	66.074	71.522	71.522	71.522
AIM Vicenza SpA	(euro)	41.105	41.105	41.105	43.475	43.475	43.475	46.033	46.033	46.033
AVS s.r.l.	(euro)	30.029	30.029	30.029	31.312	31.312	31.312	32.339	32.339	32.339
CVS S.p.A.	(euro)	46.011	46.011	46.011	47.905	47.905	47.905	50.348	50.348	50.348
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(euro)	77.962	77.962	77.962	81.355	81.355				
AIM Vicenza SpA	(euro)	47.492	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(euro)	32.714	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(euro)	51.700	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Tabella 12: Incidenza del costo di competenza per la garanzia fideiussoria sulla tariffa del s.i.i. applicata nell'esercizio (**metodo proposto con premialità massima**)


Costo della garanzia fideiussoria (0,5% annuo dell'importo garantito)										
Gestore		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AcegasAps SpA	(%)	0,11%	0,10%	0,09%	0,11%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%
AIM Vicenza SpA	(%)	0,11%	0,10%	0,09%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
AVS s.r.l.	(%)	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
CVS S.p.A.	(%)	0,11%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Gestore		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AcegasAps SpA	(%)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
AIM Vicenza SpA	(%)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
AVS s.r.l.	(%)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
CVS S.p.A.	(%)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Gestore		2026	2027	2028	2029	2030				
AcegasAps SpA	(%)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%				
AIM Vicenza SpA	(%)	0,10%	-	-	-	-				
AVS s.r.l.	(%)	0,10%	-	-	-	-				
CVS S.p.A.	(%)	0,10%	-	-	-	-				

Allegato alla deliberazione di Assema n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 1: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore AcegasAps SpA




Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 2: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore AcegasAps SpA




Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 3: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore AIM Vicenza Acqua SpA




Allegato alla deliberazione di Assema n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 4: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore AIM Vicenza Acqua SpA




Allegato alla deliberazione di Assema n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 5: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore AVS SpA




Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 6: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore AVS SpA




Allegato alla deliberazione di Assema n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 7: Importi garantiti e costo annuale della garanzia per il gestore CVS SpA



Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 di reg. del 08.02.2008

Fideiussioni a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal disciplinare di regolazione del s.i.i.: criticità emergenti e proposte di adeguamento



Figura 8: Esposizione finanziaria e rischio totale del gestore CVS SpA

